

Famiglia, minori e persone

Rassegna di giurisprudenza Torinese



Tribunale di Torino, sez. VII Civile, sentenza 09.07.2018, Rel. Dott. Marco Carbonaro

Social Network - Pubblicazione fotografie minori di età - Pubblicazione da parte di un genitore - Necessità consenso altro genitore - Esclusione - Inibitoria generale - Inammissibilità

Premesso che il trattamento dei dati personali del minore e l'uso dell'immagine del minore ai sensi dell'art. 10 cod. civ. nonché del d.lgs. 196/03 e dell'art. 8 Reg. UE 679/16 presuppongono il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ritiene il Tribunale che la mera pubblicazione di una semplice fotografia di un minore su un comune social network rientri, nell'attuale contesto storico, nell'ordinaria amministrazione e possa pertanto, in caso di esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337-ter, c. 3, cod. civ., essere effettuata da ciascun genitore, salvo, s'intende, in caso di opposizione dell'altro genitore, l'eventuale verifica da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 709 ter cpc, della sussistenza di pregiudizi specifici e

IN EVIDENZA

Tribunale di Torino - VII - 09.07.2018

Social network e consenso dei genitori alla pubblicazione

Tribunale di Torino - VII - 18.06.2018

Autorizzazione al trasferimento all'estero dei figli e modifica regime di visita

Tribunale di Torino - VII - 21.05.2018

Famiglie omogenitoriali e doppio cognome

Tribunale di Torino - VII - 16.10.2017

Comportamenti disfunzionali e interesse dei minori

concreti al minore e alla sua immagine connessi all'operato del singolo genitore (ad esempio per la natura della foto o le modalità e l'ampiezza della diffusione), con conseguente possibilità per il Giudice di ordinare la rimozione delle fotografie, in quanto in contrasto con l'interesse del minore. La valutazione circa la contrarietà dell'eventuale futura pubblicazione di fotografie del minore da parte del convenuto su social networks non potrà che essere fatta ex post caso per caso e in concreto, in considerazione della tipologia di foto, del contesto, delle modalità di accesso e diffusione; risulta, pertanto, inammissibile una richiesta preventiva di inibitoria generalizzata, non ritenendo questo Tribunale (in difformità rispetto a Tribunale di Mantova, 19.9.2017) che la pubblicazione di qualunque fotografia di minore su social network sia per sé sola e tout court pregiudizievole per il minore.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII Civile, sentenza 05.06.2017, Rel. Dott. Marco Carbonaro

Mantenimento minori - Inadempimento - Pagamento diretto del contributo - azione *in executivis* - ricorso - inammissibilità

L'art. 8 L. 898/1970 permette al titolare di assegno per sé o per i figli ex artt. 5 e 6 l. 898/1970 di agire direttamente *in executivis* nei confronti del terzo debitore del coniuge obbligato, senza necessità di ricorso ad alcun procedimento giurisdizionale, sicché l'eventuale domanda giudiziale ex art. 156, comma 6 c.c. con richiesta al terzo di pagamento diretto del contributo deve essere dichiarata inammissibile, mirando ad un risultato che è già nella disponibilità della parte ricorrente.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII Civile, decreto 20.04.2018, Rel. Dott. Marco Carbonaro

Modifica delle condizioni di divorzio - Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale non si applica retroattivamente - Revisione della sentenza divorzile passata in giudicato solo in presenza di giustificati motivi - Irrilevanza della generica volontà di cessare l'attività lavorativa per problemi di salute - Mancanza di nesso causale tra patologia diagnosticata e capacità reddituale.

Il mero mutamento di orientamento di giurisprudenza da parte della Corte di Cassazione non costituisce, di per sé solo, motivo sopravvenuto che giustifica la revisione della sentenza di divorzio passata in giudicato. I giustificati motivi che consentono la revisione della sentenza di divorzio sono soltanto i mutamenti delle circostanze di fatto, successivi alla pronuncia della sentenza di divorzio.

L'insorgenza di gravi problemi di salute, per i quali non è provata un'effettiva incidenza sulla capacità reddituale del ricorrente, unitamente alla generica intenzione di cessare l'attività lavorativa, non sono sufficienti a dimostrare una riduzione della capacità reddituale, e un conseguente deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente, tali da giustificare la revisione delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII Civile, decreto 07.05.2018, rel. Dott. Marco Carbonaro

Divorzio - indennità fine rapporto - irrilevanza anticipazioni percepite prima del divorzio - periodi temporali rilevanti

Ai fini della determinazione della quota ex art.12 bis L. 898/70, le anticipazioni del TFR percepite dal coniuge prima della sentenza di divorzio non rilevano ai fini dell'attribuzione in quanto trattasi di somme che, entrate nella disponibilità dell'avente diritto, hanno già contribuito a formare il patrimonio personale valutato dal giudice ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.

Nell'applicazione dell'art. 12 bis L.898/70 i periodi temporali possono computarsi o escludersi solo se superiori ai sei mesi.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII civile, decreto 18.06.2018, rel. Dott. Marco Carbonaro

Art 337quinques c.c.- autorizzazione al trasferimento all'estero dei figli - modifica regime di visita

Il Tribunale, aderendo al principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n.18087 del 14.09.2016), ritiene che sia più funzionale e tutelante dell'interesse dei minori il mantenimento della collocazione prevalente presso la madre, ancorché tale mantenimento implichi il trasferimento della loro residenza nella Confederazione Elvetica quando il trasferimento non risulta arbitrario né pretestuoso bensì giustificato da non irragionevoli esigenze lavorative e da legittime aspirazioni economiche e professionali. La modesta distanza geografica, nonostante una inevitabile compressione del tempo di permanenza dei minori presso i padri, consentirà non di meno il mantenimento di un rapporto adeguato e continuativo, sicché la pur inevitabile compressione quantitativa non è tale da rendere il trasferimento contrario all'interesse della prole con l'accoglimento del regime di visita proposto dalla madre, che appare rispettoso dell'interesse della prole al mantenimento di un'effettiva bigenitorialità.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII civile, decreto 21.05.2018, rel. Dott. Marco Carbonaro

Art. 254 cod. civ. - Riconoscimento da parte di una donna del figlio nato da altra donna - Art. 262 cod. civ. - Doppio cognome - Preminente interesse del minore - Sussiste

È coerente con la tutela dell'interesse del minore, principale parametro di riferimento della prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, oltreché al principio di uguaglianza fra situazioni fra loro analoghe e di fatto coincidenti, l'apposizione del doppio cognome di entrambe le donne che abbiano effettuato il riconoscimento del figlio ai sensi dell'art. 254 cod. civ. registrandolo avanti l'Ufficiale dello Stato Civile, trovando così piena applicazione, anche in tal caso, l'art. 262 cod. civ.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII civile, decreto 18.12.2017, rel. Dott. Marco Carbonaro

Art. 156.6 c.c. - Ordine di pagamento al terzo derino.it/sites/default/files/bitore - Negoziazione assistita - applicabilità

Art. 545 comma 4 c.p.c. - mantenimento minori - limite - inapplicabilità

Anche in caso di inadempimento agli obblighi previsti negli accordi di separazione raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 d.l. n. 132/2014, *“l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale...”*, effetti tra i quali devono annoverarsi le tutele previste dall'art. 156 c.c. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni patrimoniali nascenti dalla separazione.

E' inapplicabile ai crediti per il mantenimento dei figli il limite di pignorabilità di cui all'art. 545 comma 4 c.p.c. (un quinto dello stipendio), alla luce della specialità della disciplina di cui all'art. 156 c.c. nonché della natura almeno in parte alimentare dei crediti *de quibus* (con conseguente richiamo del comma 3 dell'art. 545 c.p.c.), derivando la quantificazione del contributo al mantenimento da una complessiva valutazione della capacità economica dell'obbligato.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII civile, ordinanza 16.10.2017, Dott. Lorenzo Audisio

Luoghi neutri - Tutela della bigenitorialità non garantita dai comportamenti disfunzionali della madre - Interesse dei minori - Allontanamento temporaneo dal contesto materno e inserimento dei minori in comunità terapeutica - Sospensione dell'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento.

Il fallito tentativo di normalizzare i rapporti padre/figli, nonostante l'avvio di incontri in luogo neutro ed il supporto di mediazione dei Servizi Sociali, dovuto al perpetrarsi di una grave estromissione del genitore – pur dotato di capacità empatico-identificatorie, protettive e di trasmissione normativa che competono alla sua funzione paterna - nel 'sistema' madre/figli, comporta la necessità per il Tribunale di adottare soluzioni maggiormente rispondenti all'interesse dei minori.

I minori sono soggetti attivi, e non meri oggetti da strumentalizzare, delle dinamiche familiari, ai quali deve essere garantito il diritto di essere ascoltati e supportati nelle loro esigenze e necessità, nonché il diritto di fare esperienza con figure educative positive, in grado di aiutarli a sanare i disagi psico-affettivi esistenti, così da poter riprendere rapporti adeguati e positivi con entrambi i genitori.

A tal fine i minori debbono essere allontanati temporaneamente dal contesto materno ed inseriti in una comunità terapeutica, ove vengano garantiti supporti terapeutici per tutta la famiglia, nella prospettiva di un rientro nel contesto familiare più adeguato.

A fronte dell'entrata in Comunità dei minori consegue la sospensione dell'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo al mantenimento, salva la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie riferibili ai figli.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)

Tribunale di Torino, sez. VII civile, decreto 20.11.2017, Dott. Marco Carbonaro

Procedimento ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. - presupposti - insussistenza - declaratoria d'inammissibilità

E' dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., allorquando non venga dedotto un contrasto attuale tra i genitori su questioni attinenti l'esercizio della responsabilità genitoriale o su modalità di affidamento dei minori, ma sia proposto - sebbene formulando la domanda come "richiamo e ammonimento" alla parte inadempiente - al solo scopo di ottenere l'adempimento al versamento del contributo al mantenimento o - come nel caso di specie - il rimborso del 50% delle spese straordinarie previste dalle condizioni di separazione omologate, potendo, in siffatti casi, il genitore creditore, agire mediante gli ordinari rimedi civilistici.

Parimenti inammissibile, il generico richiamo all'art. 710 c.p.c. se tale domanda non è poi corredata da una specifica richiesta in ordine alle modifiche rispetto alle vigenti modalità di affidamento.

Il testo integrale è a disposizione cliccando [qui](#)